



IL FISCO semplice u. 4

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

“Manovra correttiva”

I risultati conseguiti dalla Confederazione in materia fiscale

Approvata la riforma degli studi di settore

Con la “Manovra correttiva” è stata approvata dal Parlamento la riforma degli studi di settore che segna il passaggio dai vecchi studi di settore ai nuovi **“indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA)**.

Tale riforma - che riprende la proposta di legge sulla **“Istituzione degli indici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni”** (proposta di legge a firma degli Onorevoli Pelillo e Bernardo) - è stata voluta, fortemente, dalla Confederazione, poiché rappresenta quel forte e deciso segnale di **“cambiamento”** da tempo auspicato: un contrasto all'evasione fiscale non più fondato su strumenti di accertamento di tipo presuntivo ma attraverso l'incremento della **compliance**.

La riforma approvata porta, infatti, all'abbandono degli **“studi di settore”** come strumento di accertamento ed apre una **“nuova stagione”**, lungamente auspicata da CONFCOMMERCIO, in cui una graduale emersione di basi imponibili potrà avvenire attraverso modalità di collaborazione tra Fisco e contribuenti.

L'obiettivo della riforma è di favorire, attraverso l'introduzione dei nuovi indici, un approccio basato sulla semplificazione degli adempimenti e sulla valorizzazione del dialogo e della collaborazione tra le imprese ed i lavoratori autonomi e

l'Amministrazione finanziaria, anche mediante forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali e, conseguentemente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Tale proposito si realizza attraverso:

- › il coinvolgimento dei contribuenti e delle loro rappresentanze sindacali;
- › la trasparenza della metodologia adottata nell'individuazione dei nuovi **“indici sintetici di affidabilità” (ISA)**;
- › la costruzione di un nuovo modello statistico e di conseguenti livelli di affidabilità in grado di cogliere l'effettivo livello di **compliance** del singolo contribuente.

In estrema sintesi, è la **compliance** l'obiettivo che la riforma intende perseguire attraverso l'istituzione dei nuovi **“indici sintetici di affidabilità fiscale”**, cui sono correlati specifici

L'aforisma del mese

“Bisogna farla finita a ogni costo con il brutto vezzo di creare imposte dalle denominazioni più stravaganti e a beneficio degli enti più inverosimili. Le imposte debbono essere poche, semplici, senza addizionali, senza imbrogli.

– Luigi Einaudi

benefici che verranno attribuiti in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dai contribuenti.

Tali benefici sono finalizzati:

- › a semplificare gli adempimenti fiscali a carico di imprese e lavoratori autonomi;
- › ad escludere alcune tipologie di controllo;
- › a ridurre i termini di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'approvazione della riforma nella "Manovra correttiva" trova, quindi, attuazione quel cambiamento "epocale", voluto fortemente dalla Confederazione, volto a migliorare la qualità del rapporto e la collaborazione tra Fisco e contribuenti, a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a prevenire anziché reprimere, nonché a semplificare gli adempimenti fiscali a carico di imprese e lavoratori autonomi.

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

L'IRPEF che vogliamo

Premessa

Le sfide che il Governo è chiamato ad affrontare nell'immediato sono di continuare nel percorso intrapreso di sostegno alla crescita economica, attraverso la riduzione della pressione fiscale su imprese e lavoratori, e di eliminare, in modo definitivo, le clausole di salvaguardia poste a garanzia dei conti pubblici.

Nel 2016 la pressione fiscale è stata pari al 42,9%.

In particolare, l'Italia è, tra i Paesi membri dell'Unione Europea:

- › al secondo posto per il prelievo sui redditi da lavoro;
- › al terzo posto per il prelievo sui redditi d'impresa.

Considerato che dal 2017, l'IRES (l'imposta sul reddito delle società) è stata ridotta dal 27,5% al 24%, una riforma dell'IRPEF, ossia della maggiore imposta del nostro sistema fiscale, è improcrastinabile.

Tale riforma deve essere improntata sia alla riduzione del prelievo sia alla semplificazione del tributo.

Per fare ciò è necessario partire dall'eliminazione delle attuali distorsioni dell'imposta che la rendono, oltre che gravosa, complessa ed iniqua.

1. La riforma dell'IRPEF che vogliamo

L'IRPEF che vogliamo è, quindi, fondata su due pilastri: riduzione del prelievo e semplicità.

Un'IRPEF che preveda 3 sole aliquote in luogo delle attuali 5 (che, oggi, vanno da quella minima del 23% a quella massima del 43%), con la contestuale rimodulazione degli scaglioni di reddito e l'introduzione di una "no tax area" ("soglia di esenzione" o "soglia di povertà") pari a 8.000 euro.

L'introduzione di una "no tax area" uguale per tutte le categorie di contribuenti consentirebbe di eliminare le attuali detrazioni da lavoro che determinano ingiustificate disparità di trattamento

per cui, oggi, si è considerati "incapienti" se il reddito di lavoro dipendente non è superiore ad 8.000 euro; se, invece, si ha un reddito di lavoro autonomo o di piccolo imprenditore, si è considerati "incapienti" se il reddito non è superiore a 4.800 euro. Un sistema fiscale davvero equo determina una "soglia di povertà" uguale per tutti, qualunque sia la categoria reddituale di appartenenza.

2. Dove reperire le risorse finanziarie per attuare la riforma dell'IRPEF?

Un'IRPEF riformata in tal senso avrebbe come effetto sia la riduzione del prelievo su lavoratori ed imprese sia la semplicità di imposizione, garantendo, al contempo, la progressività dell'imposta.

E le risorse finanziarie necessarie ad attuare la riforma potrebbero essere trovate, in primis, nella riduzione della spesa pubblica improduttiva e nelle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (ben 19 miliardi di euro recuperati nel solo 2016).

Parte di esse, inoltre, potrebbero essere reperite anche riordinando le agevolazioni fiscali con l'obiettivo di eliminare quelle non più giustificate dalle esigenze sociali ed economiche o quelle che duplicano programmi di spesa pubblica.

3. Conclusioni

Per attuare la riforma dell'IRPEF occorrono risorse finanziarie e senso di responsabilità da parte di tutti gli attori in campo, Governo, forze politiche e parti sociali, ma siamo fermamente convinti che se l'imposta personale sui redditi venisse riformata secondo i principi suesposti il nostro Paese non resterebbe più ancorato ad un sistema fiscale ormai vetusto ma avrebbe, finalmente, un Fisco più equo e più semplice.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confindustria

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 aprile 2017

Con la Circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

Come noto, si tratta di un istituto più volte introdotto dal legislatore con carattere temporaneo e facoltativo ed ora riproposto con la legge di stabilità 2017, con alcune novità.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016, e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2015, appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi ed Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura:

- › del 16% per i beni ammortizzabili;
- › del 12% per quelli non ammortizzabili.



SCOMPUTO DELLE PERDITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - RIDUZIONE IN DICHIARAZIONE DELLE PERDITE UTILIZZATE

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 28 aprile 2017.

Con la Circolare 15/E del 28 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle nuove disposizioni, introdotte dall'art. 25 del D.Lgs. n. 158 del 2015, che disciplinano il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento ordinario e con adesione e la riduzione in dichiarazione delle perdite scomutate in accertamento.

Come noto, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016, è stato approvato il nuovo Modello IPEA e, inoltre, sono stati individuati l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse da parte del contribuente (si rinvia, al riguardo, alla nostra nota informativa n. 278 del 13 ottobre 2016).

Il nuovo procedimento di scomputo è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

IVA - PIANTE AROMATICHE - ALIQUOTA IVA AL 5%

Risoluzione n. 56/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 56/E del 3 maggio 2017, in risposta ad una consulenza giuridica, chiarisce la corretta aliquota IVA applicabile ad alcune confezioni di erbe aromatiche.

Secondo il parere dell'Amministrazione finanziaria, l'IVA al 5%, di cui al n. 1-bis) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, si applica solo a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, indipendentemente dalla presenza prevalente di piante ad aliquota ridotta, se nella stessa confezione sono presenti anche altre erbe aromatiche, l'intera confezione sconta l'Iva ordinaria, attualmente del 22%.



STUDI DI SETTORE - APPROVAZIONE DELLA REVISIONE CONGIUNTURALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2016

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 maggio 2017, stata approvata - per il periodo di imposta 2016 - la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

SISTEMA DELL'INVERSIONE CONTABILE ("REVERSE CHARGE") - CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA SANZIONATORIA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 158 DEL 2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 maggio 2017

Con la Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria del sistema dell'inversione contabile, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 158 del 2015 - concernente disposizioni sulla revisione del sistema sanzionatorio – che ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni IVA.

In particolare, la nuova disciplina ha esteso la sanzione ridotta, già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA (nella misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da euro 250 ad euro 2.000 laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito), anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all'inversione contabile.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, e trovano applicazione, per il principio del "favor rei", anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi "definitivi", anteriormente al 1° gennaio 2016.



PRESTAZIONI SANITARIE RESE ALL'INTERNO DELLE FARMACIE - REGIME IVA E OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E del 12 maggio 2017

Con la Risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di regime IVA e obblighi di certificazione con riferimento alle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie.

Nello specifico, rispondendo ad una richiesta di consulenza giuridica, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sull'inquadramento del regime IVA applicabile e dell'obbligo di documentazione dei corrispettivi di alcune prestazioni erogabili direttamente dalle farmacie quali, ad esempio, le autoanalisi di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, quelle legate alla presenza in farmacia di altri operatori sociosanitari e la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

1) REGIME FORFETARIO

DOMANDA Si chiede di conoscere se un lavoratore autonomo, che nel 2016 – pur potendo accedere al regime forfetario – ha proseguito con il regime di contabilità ordinario, possa avvalersi del regime forfetario nel 2017.

RISPOSTA Il contribuente, nel 2016, ha optato per la contabilità ordinaria, mediante comportamento concludente (proseguimento della tenuta della contabilità nei modi ordinari). L'opzione vincola il contribuente per tre anni, ossia 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, nel 2017, tale soggetto non potrà avvalersi del regime forfetario.



2) OPERAZIONI INTRA-UE

DOMANDA In seguito ad un'inserzione promozionale su Facebook, l'impresa committente ha ricevuto una fattura senza applicazione dell'IVA. Si chiede se tale comportamento sia corretto o meno.

RISPOSTA Le inserzioni promozionali rientrano nell'ambito delle prestazioni generiche, di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633 dl 1972. Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA è a carico del committente, mediante il meccanismo del reverse charge e la relativa fattura, oltre ad essere integrata con l'indicazione dell'IVA, deve anche essere dichiarata nel modello INTRASTAT-2 degli acquisti.

3) CONCORSI ARTISTICI

DOMANDA Si chiede di conoscere se ai premi erogati per la valutazione e la gratificazione di meriti artistici debba o meno essere applicata la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973.

RISPOSTA In base alle disposizioni contenute nell'art. 67 del TUIR, sono considerati redditi diversi, assoggettati ad imposizione diretta, tra gli altri: le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico, nonché i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte e, infine, i premi attribuiti per il "riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali". Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte a carico dell'ente erogante, con la Risoluzione n. 150 del 2 ottobre 2000, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "i premi della cultura" vanno assoggettati alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 25%.



4) REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

DOMANDA Si chiede di conoscere il corretto trattamento tributario della spesa sostenuta, dal datore di lavoro, per il conseguimento della patente C da parte di un lavoratore dipendente.

RISPOSTA L'articolo 51, comma 1, del TUIR, dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In merito alle prestazioni in natura erogate dal datore di lavoro, sia da parte della dottrina che dell'Amministrazione finanziaria (Risoluzione del 9 settembre 2003, n. 178/E) è stato riconosciuto che non rientrano nell'area retributiva e reddituale quelle prestazioni in natura per le quali sia individuabile un interesse d'impresa, prevalente e assorbente rispetto al vantaggio personale per il dipendente. Se il datore di lavoro ha la necessità che un suo dipendente si iscriva al corso per la patente di guida, ciò potrebbe far desumere un interesse del datore di lavoro prevalente rispetto all'arricchimento del dipendente. Alla luce dell'orientamento sopra citato, si può, dunque, affermare che le somme corrisposte possano non rientrare nella previsione dell'articolo 51 del TUIR e che, quindi, possano non costituire reddito per il dipendente.

5) DETASSAZIONE REDDITO PER LAVORATORI STRANIERI ASSUNTI IN ITALIA

DOMANDA Si chiede di conoscere se, nel nostro ordinamento, esiste una legge che preveda la detassazione del reddito prodotto da cittadino straniero assunto in Italia.

RISPOSTA In linea generale, nel nostro ordinamento, non esiste una disposizione normativa che preveda un'agevolazione fiscale in favore di lavoratori stranieri assunti in Italia, dovendosi, quindi, in tal caso, far riferimento alle ordinarie regole previste dal TUIR. Tuttavia, la disciplina dettata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, prevede un regime speciale di tassazione del reddito - nella misura del 50% - a favore di quelle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, al fine di intraprendere un'attività lavorativa (di lavoro dipendente o autonomo) in modo stabile per almeno due anni (c.d. "lavoratori impatriati").

L'agevolazione in parola, però, è applicabile solo:

- › ai quei lavoratori stranieri che svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di alta qualificazione o specializzazione;
- › a quei cittadini dell'Unione europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia, almeno negli ultimi ventiquattro mesi;
- › a quei cittadini dell'Unione europea che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

6) COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

DOMANDA Si chiede di conoscere se le operazioni non documentate da fattura siano soggette a all'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

RISPOSTA L'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, così come rivisitato dai recenti provvedimenti normativi, ha previsto, dal 1° gennaio 2017 e con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Come noto, la versione precedente alle modifiche recate dal cosiddetto "decreto fiscale", prevedeva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni solo se "di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto".

Il venire meno di tale previsione, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 8/E del 7 aprile 2017), implica che nessun obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive non documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo.

Tuttavia l'emissione della fattura su base volontaria ovvero richiesta dal cliente, fa insorgere l'obbligo comunicativo.

Resta, ovviamente, la possibilità, in base all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri su base opzionale.